

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Seguito dell'esame e rinvio)	166
ALLEGATO (Proposte emendative approvate dalla Commissione)	175

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	171
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	173

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265 Romanini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Ricorda che, nella seduta del 19 luglio scorso, la Commissione ha iniziato l'esame delle proposte emendative presentate con riferimento alla proposta di legge all'esame e che, in particolare, la Commissione ha esaminato le proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3, convenendo di accantonare l'esame degli emendamenti 2.27 e 2.32 Gianluca Pini e degli articoli aggiuntivi 3-*bis*.01 e 3-*bis*.02 sempre a firma Gianluca Pini, sui quali il presentatore aveva chiesto al relatore un supplemento di riflessione.

Propone dunque di riprendere l'esame degli emendamenti a partire dalle proposte emendative accantonate per poi passare all'esame di quelle riferite agli articoli 4 e seguenti.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Gianluca Pini 2.27; esprime parere favorevole sull'emendamento Gianluca Pini 2.32; invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3-*bis*.01 e Gianluca Pini 3-*bis*.02.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Gianluca PINI (LNA) ringrazia il relatore per aver accolto la sua richiesta di approfondimento e rileva come l'emendamento 2.32 abbia natura essenzialmente tecnica, essendo volto a chiarire la normativa vigente. Come già fatto presente nella scorsa seduta, ci tiene a precisare che l'emendamento in questione contiene infatti una norma interpretativa richiesta da anni dal settore, che risulta penalizzato dall'attuale assetto normativo. Ritira poi l'emendamento 2.27 e gli articoli aggiuntivi 3-*bis*.01 e 3-*bis*.02.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) comprende lo spirito dell'emendamento Gianluca Pini 2.32, ma ricorda che la proposta di legge in esame concerne la produzione e la vendita del pane tradizionale, al quale tale disposizione non troverebbe applicazione. Dichiaro pertanto l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle su tale proposta emendativa.

La Commissione approva l'emendamento Gianluca Pini 2.32 (*vedi allegato*).

Francesco PRINA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento L'Abbate 4.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Mongiello 4.1 e Schullian 4.2. In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario,

sugli emendamenti Mongiello 5.2, L'Abbate 5.3 e Romanini 5.1.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 4.3.

Luca SANI, *presidente*, avverte che a seguito della riformulazione dell'emendamento L'Abbate 4.3, esso sarà posto in votazione dopo l'emendamento Mongiello 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mongiello 4.1, L'Abbate 4.3, come riformulato, e Schullian 4.2 (*vedi allegato*).

Colomba MONGIELLO (PD) chiede un supplemento di riflessione sul proprio emendamento 5.2, relativo alla tracciabilità delle paste acide, che è volto a semplificare l'impianto normativo dell'articolo e a chiarirne contestualmente la portata normativa.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, conferma il proprio parere, in quanto la norma di cui si propone la soppressione fa riferimento a una pratica, quella dell'integrazione delle paste acide, che è comunemente seguita nella panificazione.

Colomba MONGIELLO (PD), pur mantenendo le proprie perplessità, ritira l'emendamento 5.2.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 5.3.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritira il proprio emendamento 5.1.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mucci * 6.4 e Venitelli * 6.3 e sull'emendamento Roma-

nini 6.2 ed invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Taricco 6.1. In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 7, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Taricco 7.4, sugli identici emendamenti Falcone * 7.1, Causin * 7.2, Taricco * 7.3, Schullian * 7.6 e sull'emendamento Cristian Iannuzzi 7.5. In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Falcone * 8.2, Taricco * 8.5, Schullian * 8.12, Causin * 8.11 e Romanini * 8.1, sull'emendamento Schullian 8.10 e sull'emendamento Taricco 8.4; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Schullian 8.9, Schullian 8.8 e Schullian 8.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 8.3; invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Schullian 8.7.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mucci * 6.4 e Venittelli * 6.3.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Romanini 6.2 risulta assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Mucci * 6.4 e Venittelli * 6.3.

Mino TARICCO (PD) illustra brevemente le finalità del proprio emendamento 6.1, volto a garantire la tracciabilità delle paste parzialmente surgelate, chiedendo al relatore di rivedere il parere espresso e di esprimersi su di esso in senso favorevole.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) propone l'accantonamento dell'emendamento Taricco 6.1.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Taricco 6.1.

Luca SANI, *presidente*, dispone, concordando la Commissione, l'accantonamento dell'emendamento Taricco 6.1.

Mino TARICCO (PD), passando ad illustrare il proprio emendamento 7.4, rileva come esso, al pari dell'emendamento a sua firma 7.3, abbia la finalità di evitare la necessità di una doppia certificazione, per il pane di qualità e per il forno di qualità, e di fare in modo, anche al fine di evitare confusione tra i consumatori, che vi sia un collegamento immediato tra forno di qualità e pane di qualità, per cui il forno di qualità è quello che produce il pane di qualità.

Giuseppe ROMANINI rileva come la *ratio* del provvedimento sia quella di tutelare il consumatore, introducendo una disciplina specifica per il pane fresco ed impedendo che sia venduto come tale quello prodotto con paste surgelate. In tale ottica, l'articolo 7 prevede l'attribuzione della qualifica di forno di qualità esclusivamente al panificio che produca pane fresco.

Chiara GAGNARLI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Romanini, ritenendo equilibrata la soluzione raggiunta in sede di Comitato ristretto.

Mino TARICCO (PD) ritira i propri emendamenti 7.4 e 7.3.

Albrecht PLANGGER (Misto) ritira l'emendamento Schullian 7.6, di cui è cofirmatario.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Falcone * 7.1 e Causin * 7.2 e l'emendamento Cristian Iannuzzi 7.5 si intendono decaduti per assenza dei presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Falcone * 8.2, Taricco * 8.5, Schullian * 8.12, Causin * 8.11 e Romanini * 8.1.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 8.10 risulta assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Falcone * 8.2, Taricco * 8.5, Schullian * 8.12, Causin * 8.11 e Romanini * 8.1.

Maria ANTEZZA (PD) sottoscrive l'emendamento Taricco 8.4.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 8.4.

Albrecht PLANGGER (Misto) ritira gli emendamenti Schullian 8.9, Schullian 8.8 e Schullian 8.6, di cui è cofirmatario.

Maria ANTEZZA (PD) sottoscrive l'emendamento Taricco 8.3.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 8.3.

Albrecht PLANGGER (Misto) ritira l'emendamento Schullian 8.7, di cui è cofirmatario.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 9, invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Gianluca Pini 0.9.5.1; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 9.1; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Taricco 9.2 e Cristian Iannuzzi 9.3. In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere favorevole sull'emendamento Cristian Iannuzzi 10.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Romanini 11.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Schullian

11.03 e Romanini 11.02; invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo 11.04.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Gianluca PINI (LNA), illustrando il proprio subemendamento 0.9.5.1, rileva come, al di là di considerazioni di carattere generale concernenti i rapporti, non solo commerciali, con la Turchia, l'estensione della disciplina di cui all'articolo 9 ai prodotti turchi sia problematica sia sotto il profilo del contrasto con accordi commerciali multilaterali e bilaterali sia sotto quello della salubrità dei prodotti e della tutela dei consumatori. Osserva come si tratti di una forzatura incomprensibile, che si traduce in un'apertura indiscriminata ai prodotti turchi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene meritevoli di approfondimento le questioni poste dal collega Gianluca Pini, soprattutto per quanto concerne il profilo della tutela del consumatore, e propone l'accantonamento dell'emendamento 9.5 del Relatore e, conseguentemente, del subemendamento Gianluca Pini 0.9.5.1.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, concorda con la proposta di accantonamento del proprio emendamento 9.5 e del subemendamento Gianluca Pini 0.9.5.1.

Mino TARICCO (PD) propone altresì l'accantonamento del proprio emendamento 9.2, che risponde anch'esso, seppur in termini diversi, ad esigenze di tracciabilità dei prodotti e di tutela dei consumatori.

Luca SANI, *presidente*, dispone, concordando la Commissione, l'accantonamento dell'emendamento 9.5 del Relatore e, conseguentemente, del subemendamento Gianluca Pini 0.9.5.1 e di tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 9.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Maria ANTEZZA (PD) e Mino TARICCO (PD) sottoscrivono l'emendamento Cristian Iannuzzi 10.1 e ne accolgono la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Cristian Iannuzzi 10.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Giuseppe ROMANINI (PD) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 11.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Romanini 11.01, come riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Schullian 11.03 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Romanini 11.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Romanini 11.02.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cristian Iannuzzi 11.04 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 12, invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Romanini 12.1; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Romanini 12.01; quanto all'articolo aggiuntivo Schullian 12.06, esprime parere favorevole sui commi 1 e 2 e parere contrario sul comma 3, che prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo nel caso di inerzia delle regioni nell'adeguarsi alla disciplina contenuta nella proposta di legge all'esame; quanto agli identici articoli aggiuntivi Taricco * 12.02, Falcone * 12.03, Causin * 12.05 e Cristian Iannuzzi * 12.04, esprime parere favorevole sui commi 1 e 2 e parere

contrario sul comma 3, che reca un contenuto analogo a quello dell'articolo aggiuntivo Schullian 12.06.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritira il proprio emendamento 12.1

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Romanini 12.01.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Schullian 12.06 risulta assorbito, limitatamente ai commi 1 e 2, dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Romanini 11.01, mentre, sulle restanti parti dell'articolo aggiuntivo, il parere del relatore è contrario.

Albrecht PLANGGER (Misto) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 12.06.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Taricco * 12.02, Falcone * 12.03, Causin * 12.05 e Cristian Iannuzzi * 12.04 sono assorbiti, limitatamente ai commi 1 e 2, dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Romanini 11.01, mentre, sulle restanti parti dell'articolo aggiuntivo, il parere del relatore è contrario.

Mino TARICCO (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo * 12.02.

Colomba MONGIELLO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Falcone * 12.03 e lo ritira.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Causin * 12.05 e Cristian Iannuzzi * 12.04 si intendono decaduti per assenza dei presentatori.

Luca SANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire un approfondimento sulle proposte emendative 6. 1 Taricco e su tutte le proposte

emendative riferite all'articolo 9 di cui ha disposto l'accantonamento.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative 6. 1 Taricco e di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 9 di cui aveva disposto l'accantonamento.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, a seguito dell'approfondimento svolto, rivedendo il parere precedentemente espresso sull'emendamento 6. 1 Taricco, formula su di esso parere favorevole.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 9, rivede il parere contrario espresso sul subemendamento 0.9.5.1 Gianluca Pini, che diventa pertanto favorevole, invita la Commissione ad approvare il suo emendamento 9.5, conferma il parere favorevole sull'emendamento 9.1 Mongiello e il parere di invito al ritiro sull'emendamento 9.2 Taricco e sull'emendamento 9.3 Cristian Iannuzzi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Mino TARICCO (PD) si rallegra per il parere favorevole espresso dal relatore sul suo emendamento 6. 1 e accede alla richiesta di ritiro dell'emendamento 9.2 a sua prima firma considerato che le esigenze di tutela dei prodotti italiani alle quali era rivolto risulterebbero pienamente soddisfatte dall'approvazione dell'emendamento 6.1 nonché dall'emendamento del relatore 9.5 come risultante dall'approvazione del subemendamento 0.9.5.1 Gianluca Pini.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 6. 1 Taricco, il subemendamento 0.9.5.1 Gianluca Pini e l'emendamento 9.5 del relatore (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti 9.1 Mongiello e 9.3 Cristian

Iannuzzi risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 9.5 del relatore come subemendato.

Essendosi così concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari Esteri, per le parti di competenza, il parere sul disegno di legge di ratifica degli Emendamenti all'Accordo istitutivo

del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014, ed approvato in prima lettura dal Senato.

Ricorda, preliminarmente, che il Fondo comune dei prodotti di base (CFC), con sede ad Amsterdam, è un organismo finanziario intergovernativo il cui accordo istitutivo, negoziato in seno all'UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*) tra il 1976 ed il 1980, fu firmato a Ginevra il 27 giugno 1980 ed è in vigore dal 19 giugno 1989. L'Italia ne ha autorizzato la ratifica con legge 6 agosto 1984, n. 584.

Ricorda altresì che del Fondo fanno parte 113 componenti: 103 Paesi, 12 dei quali appartenenti all'UE e 10 organizzazioni internazionali, tra le quali l'Unione europea, l'Unione africana, il Mercato Comune dei Caraibi (CARICOM), il Mercato Comune per il Sud-Est dell'Africa (COMESA) e la Comunità economica eurasiatica (EAEC).

La finalità primaria del CFC è il consolidamento dello sviluppo socio-economico dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e dei Paesi meno avanzati (PMA) produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o il cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime destinati al miglioramento della produzione e del commercio di tali prodotti, rilevanti per le economie dei Paesi produttori.

L'obiettivo del Fondo è il miglioramento sia della capacità produttiva e qualitativa in un quadro di sostenibilità ambientale, sia dell'accesso al mercato.

Il CFC è inoltre finalizzato allo sviluppo di prodotti innovativi ed al raggiungimento di condizioni stabili di operatività sui mercati per migliorare e sostenere le esigenze dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati (proteggendoli così dalle fluttuazioni dei prezzi), alla diversificazione della produzione di materie prime, all'industrializzazione del settore produttivo nei Paesi più poveri per incrementarne le quote di export, all'ottimizzazione dell'intera filiera delle materie prime.

Gli Emendamenti al testo dell'Accordo istitutivo del CFC sono finalizzati a consentire all'organismo finanziario di adattarsi al nuovo scenario economico-finanziario internazionale, permettendo al Fondo di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, essendosi nel frattempo esaurite le contribuzioni degli Stati membri.

Con riferimento al contenuto, fa presente che il testo dell'Accordo istitutivo del CFC, come risultante dall'adozione degli Emendamenti consta di un preambolo, di 58 articoli organizzati in 12 capitoli e di 6 allegati.

Fra le modifiche di maggior rilievo recate dagli Emendamenti in titolo, per ciò che concerne gli aspetti di interesse della Commissione Agricoltura, segnala l'introduzione di un nuovo obiettivo del Fondo consistente nella promozione e nel sostegno dello sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità sul piano sociale, economico e ambientale; il conferimento al Fondo della responsabilità di mobilitare risorse, di operare come un fornitore di servizi, di stimolare la cooperazione internazionale nel settore e di diffondere conoscenze e informazioni su approcci innovativi nel campo dei prodotti di base.

Conclusivamente, trattandosi di un accordo piuttosto complesso, rinvia, per un'analisi più dettagliata dei suoi contenuti al testo del medesimo.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede che sul disegno di ratifica all'esame siano svolti gli opportuni approfondimenti, eventualmente convocando in audizione i rappresentanti italiani presso il Fondo comune dei prodotti di base al fine di comprendere più chiaramente la portata innovativa degli Emendamenti approvati.

Luca SANI, *presidente*, nel ricordare al collega Gallinella che, stante l'imminenza della sospensione estiva dei lavori parlamentari, la Commissione deve comunque

concludere l'esame della proposta di legge in titolo nel corso della prossima settimana e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 4475 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri, per le parti di competenza, il parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

Ricorda, preliminarmente, che l'Accordo Italo-franco-monegasco concernente l'ambiente marino costiero di una zona del Mar Mediterraneo (cosiddetto Accordo RAMOGE) concluso il 10 maggio 1976, fu il risultato di un'iniziativa dell'allora Principe di Monaco Ranieri per limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo con la creazione di una zona pilota.

Segnala poi che l'accordo era originariamente delimitato ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphaël – da cui l'acronimo che fa riferimento a Saint-Raphaël, Monaco e Genova – e che, a seguito della ratifica dell'accordo originario, avvenuta per l'Italia con la legge 24 ottobre 1980, n. 743, si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministra-

tive dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. L'estensione del perimetro all'alto mare si è avuta poi nel 1993 con l'attuazione del Piano RAMOGEPOL.

Il 27 novembre 2003, l'Accordo è stato emendato nel nuovo testo, ora sottoposto a procedimento di ratifica, introducendo elementi di novità, quali l'allargamento della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo, non più limitato alle sole attività di prevenzione e di lotta agli inquinamenti del mare, ma relativo anche al contrasto del degrado marino-costiero e alla tutela della biodiversità.

Venendo al contenuto dell'Accordo RAMOGE emendato, fa presente che questo si compone di un breve preambolo e di 14 articoli. In questa sede ci si limita ad illustrare il contenuto dei soli articoli che rivestono un profilo di interesse per la Commissione Agricoltura.

L'articolo 1 istituisce la Commissione RAMOGE per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, composta di un numero massimo di sette delegati designati da ciascuna delle Parti contraenti.

L'articolo 2 fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale.

L'articolo 3 specifica i compiti della Commissione quale organo propulsivo della collaborazione tra i Paesi contraenti. In particolare, viene introdotto, quale elemento di novità rispetto al vecchio testo dell'Accordo, il principio di collaborazione tra le collettività territoriali nella tutela dell'ambiente marino e costiero, nella tutela della biodiversità e nella costituzione di una zona pilota nel Mediterraneo per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 4 include tra i citati compiti della Commissione, quale elemento di novità rispetto al precedente testo dell'Accordo, l'esame dei problemi d'interesse comune relativi alla biodiversità del mare e delle coste, la concertazione tra le Parti contraenti e le collettività territoriali, l'ag-

giornamento del Piano di prevenzione e di intervento riguardante gli inquinamenti marini (piano RAMOGEPOL), la partecipazione del pubblico alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo attraverso un'aumentata sensibilità verso le tematiche trattate nell'ambito dell'Accordo.

In base all'articolo 5 ciascuna delle Parti presenta alla Commissione RAMOGE un rapporto biennale sull'attuazione delle raccomandazioni da questa formulate.

I successivi articoli recano norme sul funzionamento della Commissione RAMOGE e disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede che anche sul disegno di ratifica all'esame siano svolti gli opportuni approfondimenti, al fine di consentire ai deputati un voto consapevole sulla proposta di parere che sarà presentata dal relatore.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di acquisire, ove disponibile, del materiale che possa essere utile a fini istruttori dalla Commissione di merito e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. (Nuovo testo
C. 3265 Romanini).****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

ART. 2.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nella produzione dei diversi tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti anche altri ingredienti così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Ai fini della corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti della panetteria sulla base degli ingredienti impiegati, si rinvia all'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Conseguentemente, all'articolo 12:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. »;

alla rubrica, dopo la parola: abrogazioni aggiungere le seguenti: e modifiche.

2. 32. Gianluca Pini.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Per lievito si intende, con le seguenti: Ai fini della presente legge per lievito si intende.

4. 1. Mongiello.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e materiali fino alla fine del periodo.

4. 3. (Nuova formulazione) L'Abbate, Gagnarli, Gallinella.

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Nella produzione del pane di cui al presente comma è ammesso l'utilizzo delle paste acide di cui all'articolo 5.

4. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 6.

Al comma 3, sopprimere le parole: in aree pubbliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: arredi dell'azienda inserire le seguenti: con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e.

*** 6. 4.** Mucci, *** 6. 3.** Venittelli.

Al comma 5, dopo le parole: il consumatore inserire le seguenti: su luogo e data del primo impasto e.

6. 1. Taricco.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

*** 8. 2.** Falcone, *** 8. 5.** Taricco, *** 8. 12.** Schullian, *** 8. 11.** Causin, *** 8. 1.** Romanini.

Al comma 4, dopo le parole: sono deliberati aggiungere le seguenti: , sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale,.

8. 4. Taricco, Antezza.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato.

8. 3. Taricco, Antezza.

ART. 9.

All'emendamento 9.5 del relatore, sopprimere le parole: o in Turchia.

0. 9. 5. 1. Gianluca Pini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

9. 5. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: alta.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: alta;

al comma 3, sopprimere la parola: alta;

alla rubrica, sopprimere la parola: alta.

10. 1. (Nuova formulazione) Cristian Iannuzzi, Oliverio, Antezza, Taricco.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Adeguamento della normativa regionale. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai principi in essa contenuti.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11. 01. *(Nuova formulazione)* Romanini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502).

1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

11. 02. Romanini.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 13.

(Entrata in vigore).

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della Direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

12. 01. Romanini.